

**STATUTO**  
**Federazione Autonoma dei Medici Italiani**  
**Feder.A.M.I.**

**INDICE**

## TITOLO I

### ASSOCIAZIONE: GENERALITA'

#### CAPO I

##### COSTITUZIONE, SCOPI, PRINCIPI E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

#### Articolo 1

Costituzione, denominazione e simbolo

#### Art. 2

Sede e durata

#### Articolo 3

Statuto e Regolamento Nazionale

#### Art. 4

Autonomia e Democrazia

#### Art. 5

Confronto

#### Art. 6

Principi costitutivi

#### Art. 7

Finalità e obiettivi

#### Art. 8

Rappresentatività

#### Art. 9

Diritto di sciopero

#### Art. 10

Le attività

#### CAPO II

##### ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA E CARICHE SOCIALI

#### Art. 11

Iscritti, tesseramento e quota associativa

Art. 12

Diritti e doveri degli iscritti

Art. 13

Tutela degli iscritti

Art. 14

Garanzia e propaganda

Art. 15

Codice Etico

Art. 16

Disfunzioni o irregolarità

Art. 17

Provvedimenti Disciplinari

Art. 18

Decadenza - Perdita della qualità di associato

Art. 19

Quote associative e decadenza per morosità

TITOLO II

PATRIMONIO, STRUTTURA E FORMA ORGANIZZATIVA DEL SINDACATO

CAPO I

PATRIMONIO E PROVENTI

Art. 20

Patrimonio e proventi

Art. 21

Entrate

ART. 22

Bilancio e responsabilità amministrative

CAPO II

GLI ORGANI

Art.23

Gli Organi Nazionali

Art. 24

Cariche sociali ed elezioni interne

Art. 25

Incompatibilità, non cumulabilità e decadenze delle cariche

Art.26

Il Congresso Nazionale

Art.27

La composizione del Congresso Nazionale

Art. 28

I compiti del Congresso Nazionale

Art. 29

Il Consiglio Direttivo Nazionale

Art.30

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale

Art.31

La Segreteria Nazionale

Art. 32

Composizione della Segreteria Generale

Art.33

Il Segretario Generale

Art. 34

Il Segretario Amministrativo Nazionale

Art. 35

Le Commissioni Nazionali di Settore e le Commissioni Nazionali Tematiche

Art.36

I Responsabili Nazionali di Area

Art. 37

Feder.AM.I. Giovani

Art. 38

Organo di Controllo – (Collegio dei Sindaci o Revisore)

Art. 39

Organo di garanzia (Collegio dei Probiviri o Garante)

Art. 40

Articolazione territoriale

Art.41

Organizzazione regionale

Art.42

Il Congresso Regionale

Art. 43

Il Consiglio Regionale

Art.44

Il Segretario Regionale

Art.45

La Segreteria Regionale

Art. 46

Organo di Controllo – (Collegio dei Sindaci o Revisore)

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47

Modifiche statutarie

Art. 48

Regolamenti interni

Art. 49

Tutela dei dati personali

Art. 50

Norme di rinvio

**TITOLO I**  
**ASSOCIAZIONE: GENERALITA'**

**CAPO I**  
**COSTITUZIONE, SCOPI, PRINCIPI E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

**Articolo 1**

**Costituzione, denominazione e simbolo**

1. È costituita, ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione Sindacale, denominata *Federazione Autonoma dei Medici Italiani*, in sigla *Feder.A.M.I.*
2. *Feder.A.M.I.* ha carattere nazionale.
3. Il simbolo della Federazione è costituito dal bastone di Esculapio con un unico serpente, alla cui estremità superiore vi sono due mani stilizzate aperte con dita addotte, con alla base la scritta *Feder.A.M.I. – Federazione Autonoma dei Medici Italiani*.
4. La denominazione è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività.

**Art. 2**

**Sede e durata**

1. La sede legale e la sede sociale della Federazione sono in Roma.
2. La variazione della sede non comporta la modifica del presente Statuto.
3. La *Feder.A.M.I.* ha durata illimitata.

**Articolo 3**

**Statuto e Regolamento Nazionale**

1. *Feder.A.M.I.* è retta e disciplinata dal presente Statuto.
2. Il presente Statuto può essere integrato, per quanto concerne gli aspetti dell'organizzazione e dell'operatività associativa, dal Regolamento Nazionale che disciplina le modalità di convocazione, le procedure elettorali e gli aspetti organizzativi interni agli organi statutari della Federazione.

**Art. 4**

**Autonomia e Democrazia**

1. La *Feder.A.M.I.* è un'organizzazione democratica, libera, autonoma e indipendente che esplica la sua azione sindacale, nei confronti della vita politica e sociale, senza condizionamenti ideologici, riservandosi ogni autonoma iniziativa sul piano politico e sociale al fine di promuovere e difendere sia la libertà, il pluralismo politico, sociale e sindacale sia la libertà di scienza, di

coscienza e di attività dei singoli iscritti.

2. La Feder.A.M.I. ispira la sua azione al fondamentale principio del rispetto della dignità umana e della dignità del lavoro.

3. La Feder.A.M.I. si rifà ai principi della Costituzione Repubblicana e afferma la sua democraticità nell'impegnarsi a tutelare il lavoro quale espressione della più alta dignità dell'essere umano, per assicurare una condizione adeguata allo sviluppo economico e alla crescita civile del Paese.

4. La Feder.A.M.I. propugna il libero esercizio dell'azione sindacale, nell'ambito del sistema democratico e delle relazioni tra parti sociali.

5. La Feder.A.M.I. ha a fondamento della sua vita democratica la libera elezione delle cariche federali, il dialogo critico, la dialettica interna e il confronto con le forze organizzate della società civile.

6. La Feder.A.M.I. aderisce a organizzazioni che, nel rispetto dei principi della libertà, dell'autonomia e della democrazia, operano a livello nazionale e a quello internazionale.

## **Art. 5 Confronto**

La Feder.A.M.I. ha a fondamento della sua vita democratica la libera elezione delle cariche federali, il dialogo critico, la dialettica interna, la dichiarata volontà di confronto con tutte le altre forze organizzate della società e il programma di un costante, serio e aperto impegno a cogliere, nel diverso ritmo della produzione e dello sviluppo sociale, le linee portanti di un progresso generale della vita della comunità nazionale, di cui la Federazione si sente e si dichiara parte attiva.

## **Art. 6 Principi costitutivi**

1. La *Feder.A.M.I.* è un'associazione sindacale autonoma, libera, indipendente, democratica, apolitica e apartitica.

2. La *Feder.A.M.I.* è un ente associativo non commerciale, per cui non potrà:

✓ distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

✓ trasmettere ad altri il contributo associativo.

3. Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, *Feder.A.M.I.*:

a) prevede di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque ai fini di pubblica utilità, sentito, ove previsto, il Ministero competente in materia di Lavoro e salva diversa destinazione imposta

dalla legge;

b) redige e approva annualmente un bilancio preventivo e un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie;

c) utilizza il patrimonio per realizzare l'interesse dell'Associazione e dei suoi iscritti.

4. La *Feder.A.M.I.* fonda la propria vita sociale ed economica ispirandosi ai valori e ai principi fondamentali della Costituzione Italiana nonché al prestigio, al decoro, alla lealtà, alla condotta morale, alla correttezza professionale e alla diligente preparazione scientifica.

5. La *Feder.A.M.I.* sostiene la natura e l'essenza dell'opera intellettuale in quanto disciplinata da regole chiare e precise, nel rispetto dell'etica deontologica posta a garanzia della salute dei cittadini.

6. La *Feder.A.M.I.* reputa le "pari opportunità" un elemento di imprescindibile e di basilare importanza sia per accrescere e valorizzare le risorse professionali sia per prevenire tutte le forme di discriminazione nei luoghi di lavoro.

## **Art. 7**

### **Finalità e obiettivi**

1. La *Feder.A.M.I.* è un'associazione sindacale che non persegue fini di lucro e che si ispira al principio costituzionale della tutela della salute individuale e collettiva da conseguire mediante l'erogazione, omogenea sul territorio nazionale, di servizi sanitari qualificati, efficienti ed efficaci, promuovendo l'evoluzione e la valorizzazione delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private, e tutelando a ogni livello il ruolo dirigente e l'autonomia professionale dei medici e dirigenti sanitari che in tali strutture operano;

2. La *Feder.A.M.I.* ha anche la finalità di sostenere l'unità e l'integrità del S.S.N., anche nella sua area disciplinata da convenzioni nell'ottemperanza degli obblighi di servizio pubblico e di quello privato riconosciuti dall'Unione Europea.

3. La *Feder.A.M.I.* persegue tali fini facendo propri i motivi ispiratori della Legge istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e integrazioni, che, nell'attuare l'art. 32 della Costituzione in una visione universalistica e solidaristica, tutela la salute sia come benessere psico-fisico dell'individuo sia come interesse prevalente della collettività.

4. La *Feder.A.M.I.* intende:

✓ valorizzare le condizioni sociali, culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche di tutti gli iscritti, fondate sulla libertà, sulla giustizia e sull'equità



sociale, nel rispetto della dignità umana e dei corrispondenti valori;

- ✓ valorizzare il dirigente medico e sanitario, attraverso l'effettiva attribuzione di funzioni di natura professionale e di natura tecnico-gestionali;
- ✓ conseguire il pieno riconoscimento dell'autonomia professionale del dirigente medico e sanitario, elemento indispensabile per una razionale governance delle strutture del SSN;
- ✓ attuare modelli organizzativi delle strutture sanitarie che valorizzino ed esaltino sia la professionalità sia la responsabilità del dirigente medico e sanitario e riducano le condizioni di rischio clinico;
- ✓ promuovere una costante applicazione delle metodiche di verifica e di miglioramento della qualità clinica e organizzativa delle strutture del S.S.N.;
- ✓ tutelare il ruolo dei dirigenti medici e sanitari del S.S.N. relativamente alla formazione specialistica post-laurea, sottolineando la pari dignità del S.S.N. rispetto alle Facoltà di Medicina;
- ✓ perseguire l'obiettivo dell'affidamento alle strutture del S.S.N. e ai dirigenti medici e sanitari in esse operanti delle attività inerenti alla formazione professionale, l'aggiornamento obbligatorio e quelle correlate all'Educazione Continua in Medicina (ECM);
- ✓ realizzare le condizioni sociali, culturali, morali, giuridiche ed economiche per le quali ciascun dirigente medico e sanitario possa efficacemente esercitare il proprio ruolo professionale;
- ✓ perseguire la prioritaria dimensione etica delle aziende del SSN, rispetto a quella economica;
- ✓ perseguire gli stessi obiettivi, di cui ai precedenti punti, anche in favore delle altre categorie di iscritti.
- ✓ Gli obiettivi di Feder.A.M.I. sono:
  - ✓ promuovere, coordinare e attuare ogni iniziativa e azione sindacale, diretta e indiretta, volte a valorizzare, a salvaguardare e a tutelare la professionalità, il ruolo sociale e gli interessi sociali, culturali, morali, giuridici, professionali ed economici degli associati;
  - ✓ promuovere e difendere la qualità delle prestazioni sanitarie, promuovendo e partecipando a iniziative finalizzate a ottimizzare le strutture e i servizi sanitari, pubblici e privati, erogati ai cittadini;
  - ✓ indirizzare la propria attività a favore del processo di sviluppo medico-scientifico del Paese, sia nell'ambito nazionale che in quello internazionale;

- ✓ difendere ed estendere i diritti fondamentali alle categorie di lavoratori rappresentati dagli associati;
- ✓ fornire agli iscritti ogni assistenza, esclusa quella in materia fiscale, in controversie nell'ambito dell'esercizio della professione, comprese quelle previdenziali;
- ✓ curare i collegamenti tra gli associati e promuovere la formazione dei quadri;
- ✓ stimolare e verificare che le prestazioni erogate da e per conto del SSN siano qualificate, efficaci, appropriate e rispettose della dignità del cittadino ammalato;
- ✓ patrocinare e tutelare, a ogni effetto, gli associati;
- ✓ promuovere l'*Educazione Continua in Medicina* e ogni altra attività di studio, di ricerca, di sperimentazione, di elaborazione e di proposta nei vari settori di interesse e operatività delle professioni operanti nell'ambito della tutela della salute, anche attraverso l'attività di un Centro Studi, Ricerca e Sperimentazione;
- ✓ promuovere attività connesse alla Cultura della Prevenzione della Salute dei cittadini, attraverso l'attuazione di iniziative finalizzate a sviluppare la partecipazione attiva della popolazione;
- ✓ promuovere, programmare e gestire l'attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri sindacali;
- ✓ promuovere la formazione professionale continua, quale elemento propulsivo per la crescita del tessuto economico e sociale del Paese;
- ✓ fornire ai propri iscritti servizi di assistenza, di formazione scientifica, professionale e manageriale e di tutela attraverso adeguati strumenti;
- ✓ consentire la possibilità sia a livello centrale che regionale, purché non in conflitto con il livello centrale, dell'istituzione di uno o più "servizi finalizzati" alla tutela degli associati con lo scopo di sviluppare, oltre alle attività di cui ai precedenti punti, l'assistenza degli associati medesimi in ogni settore di interesse della categoria, mediante strumenti ritenuti all'uopo idonei;
- ✓ garantire le "pari opportunità" di accesso, di sviluppo e di esercizio della professione, ivi comprese le politiche di conciliazione lavoro-famiglia, a prescindere dal genere, dall'età, dalle origini geografiche e sociali, dalla presenza di disabilità, dalle opinioni politiche, dalle credenze religiose o dagli orientamenti sessuali;
- ✓ garantire un'effettiva politica di pari opportunità tra donne e uomini attraverso iniziative volte a garantire la crescita professionale per le donne,

anche in funzione della tutela della maternità naturale e adottiva;

✓ promuovere e sostenere l'unitarietà e la solidarietà tra tutti i sindacati, le associazioni e le categorie mediche, al fine di tutelare gli interessi della professione medica e conferire maggiore forza sindacale alle intere categorie;

✓ negoziare e stipulare i contratti collettivi, nazionali e integrativi, ed esercitare le funzioni e le prerogative attribuite alle organizzazioni sindacali nel sistema di relazioni sindacali ai diversi livelli istituzionali di governo del Sistema Sanitario;

✓ promuovere la leale collaborazione con la parte datoriale, nell'ottica dell'affermazione di corrette relazioni sindacali improntate all'interesse comune del Paese;

✓ assumere tutte le opportune iniziative al fine di favorire il più corretto inserimento dei giovani associati nell'ambito della professione e dei servizi sanitari;

✓ favorire e promuovere il collegamento con altre Organizzazioni di categoria, nazionali e internazionali;

✓ realizzare per i propri iscritti e i loro familiari un sistema integrato e polivalente di servizi (assistenza legale, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi, ecc.);

✓ promuovere iniziative atte a confederarsi a livello internazionale e nazionale sia con altri Organismi sindacali sia con altre Associazioni di categoria sanitaria o per costituire con gli stessi Patti d'Intesa per obiettivi comuni;

✓ coordinare l'attività delle Segreterie Regionali, delle Segreterie Provinciali, delle R.S.M. aziendali, sostenendone le azioni sindacali e rappresentative;

✓ promuovere, per quanto in particolare riguarda la figura del medico dell'Ospedalità sia Pubblica che Privata, tutte le azioni sindacali e le iniziative atte a valorizzare e difendere la professione medica con:

✓ il sostegno e la difesa morale del medico;

✓ la tutela delle rivendicazioni economiche e la stipula di accordi e contratti di lavoro, a tutti i livelli di trattativa: nazionale, regionale, aziendale;

✓ l'incentivazione della qualificazione, dell'aggiornamento professionale e della ricerca scientifica;

✓ la promozione del dialogo e del confronto con tutte le parti sociali, avente per fine l'ottimizzazione dell'organizzazione sanitaria nazionale e regionale anche attraverso gli organi di informazione;

✓ la costituzione, con altre associazioni mediche e sindacati medici, di Accordi d'Intesa per una più ampia difesa della professione.

5. Per la realizzazione delle proprie finalità, la Feder.A.M.I. promuove la costituzione di Enti, Associazioni, Fondazioni, Organismi, Società Cooperative, e Società di Servizi e altri Enti del Terzo Settore, negli ambiti della formazione/istruzione, dell'editoria, della previdenza, dell'assistenza legale, fiscale, sanitaria, delle pari opportunità, del tempo libero, della politica abitativa, finalizzati sia a migliorare l'attività professionale degli iscritti sia a fornire servizi agli stessi e ai loro familiari. Le modalità di costituzione e di attuazione di tali Enti e/o Organizzazioni sono di esclusiva competenza della Segreteria Nazionale e vengono da essa deliberate;

6. La Feder.A.M.I. può aderire, per incrementare la propria attività sindacale, a Intese e a Patti Federativi con altre Associazioni e Confederazioni, operanti in Italia e all'estero, conservando la propria autonomia rappresentativa, organizzativa, amministrativa e patrimoniale.

### **Art. 8**

#### **Rappresentatività**

1. La *Feder.A.M.I.* rappresenta come sindacato unitario medici-chirurghi, odontoiatri, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti, ingegneri clinici e podologi, in servizio e in quiescenza, che operano in rapporto giuridico di dipendenza, di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), o in formazione, ovvero dipendenti dallo Stato, dalle Regioni, dalle strutture private accreditate, ovvero in attività libero professionale e anche dopo la cessazione dei rapporti di lavoro.

2. La *Feder.A.M.I.* rappresenta i propri iscritti e le relative categorie come sindacato unitario presso:

- a) le Federazioni Nazionali relativi agli Ordini Professionali di appartenenza;
- b) gli Organi centrali e periferici delle Associazioni di proprietari di Istituzioni Sanitarie private, oltre che presso le Istituzioni sanitarie private non costituite in associazione;
- c) tutte le Autorità centrali e periferiche di Governo, politiche, amministrative e sindacali e in tutti i casi in cui la sua rappresentanza è richiesta o necessaria;
- d) l'Unione Europea e gli Stati che vi aderiscono e anche presso ogni altra organizzazione nazionale e internazionale.

### **Art. 9**

#### **Diritto di sciopero**

1.La Federazione utilizza lo sciopero come estremo strumento di azione per la tutela degli interessi degli iscritti e per difendere l'ordine democratico.

2.L'esercizio di tale diritto tiene conto della deontologia professionale medica e dei codici di autoregolamentazione, al fine di contemperare il diritto allo sciopero e quello alla salute come diritti di valenza costituzionale.

### **Art. 10**

#### **Le attività**

1.L'attività di Feder.A.M.I. è svolta nei confronti degli iscritti, nel rispetto delle finalità istituzionali, a fronte di versamenti periodici effettuati a titolo di quote o di contributi associativi. In diretta attuazione degli scopi istituzionali potranno essere richiesti agli associati corrispettivi specifici o quote supplementari

2.La *Feder.A.M.I.*, per il perseguimento degli scopi e delle finalità e degli obiettivi statutari di cui al precedente articolo 7, si propone di:

a) rappresentare, difendere e tutelare in ogni sede e struttura, nazionale e internazionale, i diritti e gli interessi morali, giuridici, economici, professionali, previdenziali e assistenziali, sia collettivi che individuali, di tutti gli iscritti con assoluta obiettività e libertà, nel rispetto del generale interesse costituzionale alla salute;

b) promuovere, sollecitare e sostenere sia provvedimenti legislativi in materia sanitaria;

c) concretizzare i propri scopi attraverso la contrattazione globale del rapporto di lavoro, favorendo la stipula di Contratti Nazionali del settore sanitario atti a superare la difformità di trattamento eventualmente esistenti, su scala nazionale e locale, tra categorie di lavoratori esercenti attività in istituzioni sanitarie , sia pubbliche che private;

d) essere presenza attiva e sistematica in tutte le sedi e istanze e, in particolare, dinanzi agli organi del potere pubblico da cui dipendono scelte sanitarie, sociali ed economiche, onde determinare unitariamente soluzioni coerenti con le esigenze di sviluppo sanitario e sociale del Paese;

e) svolgere, in modo particolare, la necessaria azione per garantire a tutti gli appartenenti alla categoria un trattamento giuridico ed economico conforme al disposto di cui agli articoli 35 - 36 - 37- 38 della Costituzione della Repubblica Italiana;

f) tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive e individuali, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;

g) rappresentare la categoria nelle contrattazioni collettive e nei rapporti con i poteri dello Stato;

h) assistere i propri iscritti nelle pratiche tributarie e fiscali, nei confronti degli

enti pubblici e privati;

i) elaborare studi e proposte, relativamente ai problemi sociali ed economici che interessano i propri iscritti;

j) assumere tutte le iniziative utili per la tutela degli iscritti e il miglioramento delle condizioni dell'esercizio della professione;

k) rappresentare le esigenze di tutti gli iscritti operanti nell'Ospedalità Privata, nella loro veste di datori di lavoro, relativamente al contratto dei dipendenti degli studi medici;

l) aderire a Organizzazioni e Associazioni, nazionali e internazionali, che condividano i principi e le finalità del presente statuto;

m) promuovere tutte le forme di unità di azione e di collaborazione con le organizzazioni sindacali e le organizzazioni professionali delle categorie a cui appartengono gli iscritti;

n) informare le categorie a cui appartengono gli iscritti, anche attraverso l'attività editrice di periodici di comunicazione ufficiali, del sito Web della Federazione stessa e dei canali social e telematici appositamente dedicati;

o) ideare, progettare e realizzare iniziative, convegni e interventi coerenti con le finalità sociali anche partecipando ad avvisi, bandi e gare pubbliche;

p) effettuare e/o commissionare studi e ricerche;

q) proporre iniziative e interventi presso gli organi istituzionali, l'opinione pubblica e i mezzi di informazione, per stimolare il dibattito e ogni altra azione utile al raggiungimento dei fini statutari;

r) dialogare e confrontarsi con le parti politiche e sociali e con ogni Organismo, Ente, Autorità pubbliche o private, ai fini del rafforzamento condiviso del modello di S.S.N., del miglioramento dell'organizzazione sanitaria in Italia, sia pubblica che privata, della promozione della vita e della sua qualità, dell'educazione sanitaria e dell'immagine delle categorie a cui appartengono gli iscritti;

s) contribuire alla definizione di contratti nazionali che possano migliorare le tutele e i diritti degli iscritti, nonché valorizzarne le professionalità;

t) promuovere, con le organizzazioni dei lavoratori e con quelle datoriali rappresentative sul piano nazionale, gli strumenti bilaterali nazionali di settore fra cui la Commissione paritetica nazionale, l'Ente Bilaterale Nazionale di Settore e la Cassa Assistenza Sanitaria complementare;

u) stipulare contratti e concludere accordi o protocolli di intesa nonché collaborazioni con enti pubblici e privati

v) assumere, promuovere e valorizzare iniziative, a carattere nazionale o internazionale, in campo sindacale, legislativo, professionale, culturale, fiscale e amministrativo, di interesse o di vantaggio per le categorie a cui appartengono gli iscritti;

w) aderire e/o affiancarsi a organizzazioni e ad associazioni nazionali e internazionali, anche professionali, confederazioni sindacali che perseguano scopi analoghi o complementari;

x) stipulare convenzioni con gli enti previdenziali per la riscossione dei contributi di assistenza sindacale;

y) partecipare alle iniziative e ai progetti, italiani, europei e internazionali, per promuovere le figure professionali degli iscritti nell'ambito delle attività di loro competenza;

z) gestire e possedere, prendere o concedere in locazione o a qualsiasi altro titolo beni immobili e mobili, anche registrati, e compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente agli scopi enunciati nel presente Statuto;

aa) promuovere autonomamente o in forma convenzionata le attività culturali, ricreative e per il tempo libero a favore dei propri iscritti;

ab) stipulare convenzioni con strutture sanitarie, sia pubbliche che private, o con enti assicurativi al fine di offrire prestazioni di assistenza sanitaria integrativa ai propri iscritti;

ac) porre in essere ogni altra attività idonea a perseguire gli scopi del presente statuto;

ad) sviluppare ogni più opportuna iniziativa e in particolare:

✓ dare vita, partecipare o aderire a Organismi, anche a struttura societaria, autonomi rispetto ad essa;

✓ partecipare a Organismi di coordinamento sovra-associativo, ovvero promuovere la costituzione e l'adesione ad aggregazioni di natura federativa, confederativa, di affiliazione o di altro genere, aventi finalità non contrastanti con quelle dello Statuto.

3. L'assistenza a beneficio degli associati è fornita nell'ambito delle finalità statutarie per il raggiungimento degli scopi della Federazione, in materia di applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di legislazione sul lavoro, di organizzazione del lavoro e di previdenza. La stessa assistenza effettuata prevalentemente agli associati, può essere rivolta anche nei confronti di terzi dietro pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione.

4. L'Associazione non svolge direttamente e per proprio conto attività né di propaganda e di promozione dell'attività esercitata dagli iscritti né di elaborazione meccanografica di dati contabili dell'attività medesima.

5. Le pubblicazioni dell'Associazione sono intese esclusivamente a diffondere, senza fine di lucro, gli scopi statutari e sono distribuite agli associati gratuitamente o dietro il pagamento di un corrispettivo.

6. L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali ed il relativo finanziamento. L'Associazione destinerà i fondi raccolti tramite tale attività accessoria per la realizzazione degli scopi sociali.

7. La Segreteria Generale può promuovere, a livello nazionale, la costituzione di:

un Centro Studi, Ricerca e Sperimentazione;

un Centro Servizi quale organizzazione di attività sociale non ai fini di lucro, ai sensi della normativa vigente;

un Ente per la Formazione Continua e l'Aggiornamento Professionale, finalizzato all'accrescimento professionale e culturale di tutti gli iscritti;

ogni altro Ente di Promozione, nazionale e internazionale, ritenuto opportuno per il perseguimento degli scopi sociali.

## **CAPO II**

### **ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA E CARICHE SOCIALI**

#### **Art. 11**

##### **Iscritti, tesseramento e quota associativa**

1. Il numero degli iscritti a *Feder.A.M.I.* è illimitato.

2. Possono iscriversi a *Feder.A.M.I.* i medici-chirurghi, gli odontoiatri, i veterinari, i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi, i farmacisti e i podologi che operino in rapporto giuridico di dipendenza e di convenzione con il S.S.N. o in formazione, ovvero dipendenti dallo Stato, dalle Regioni, dalle strutture private accreditate, ovvero in attività libero professionale, ovvero tutti coloro che, in ambito sociale o sindacale, propugnano la valorizzazione della professionalità medica, anche dopo la cessazione dei rapporti di lavoro.

3. L'adesione a *Feder.A.M.I.* è libera, volontaria, individuale e comporta l'accettazione e l'obbligo di rispetto dei principi, degli scopi e dei programmi della Federazione, delle disposizioni del presente Statuto e del relativo Regolamento Nazionale applicativo.



4. La qualifica di iscritto alla *Feder.A.M.I* si acquisisce tramite il versamento della quota sindacale, direttamente o tramite conferimento di delega sindacale, comprensiva dell'autorizzazione per il trattamento dei dati personali.
5. Lo status di iscritto non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi o a causa di morte.
6. A ciascun iscritto viene rilasciata la tessera di appartenenza alla Federazione.
7. Si considerano iscritti coloro che possono comprovare la sottoscrizione della delega di adesione e di rappresentanza.
8. Gli iscritti, collocati in aspettativa senza assegni, mantengono l'adesione a *Feder.A.M.I.* per tutto il periodo dell'aspettativa.
9. Tutti gli iscritti della *Feder.A.M.I.* si impegnano all'osservanza del presente Statuto, di eventuale regolamento e/o codice etico, dei provvedimenti adottati dagli organi statutari e al regolare versamento della quota di iscrizione.
10. La quota associativa è periodica ed è definita annualmente dal Consiglio Direttivo, tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo.
11. Il tesseramento avviene secondo norme stabilite dal Consiglio Direttivo, che stabilirà altresì la ripartizione delle quote di iscrizione fra la Segreteria Generale, e le strutture territoriali.

## **Art. 12**

### **Diritti e doveri degli iscritti**

1. Tutti gli iscritti, in regola con il versamento della quota annuale, hanno eguali diritti e doveri e, in particolare, hanno il diritto di:
  - a) essere informati e partecipare a tutte le attività e le iniziative organizzate dalla Federazione;
  - b) votare la nomina degli organi direttivi della Federazione;
  - c) avanzare la propria candidatura ed essere eletti alle cariche sociali;
  - d) essere rimborsati dalle spese eventualmente sostenute e documentate per l'attività prestata, ove preventivamente autorizzata.
2. Gli stessi iscritti hanno il dovere di:
  - a) comportarsi con correttezza, buona fede e lealtà rispettando i principi ispiratori e le finalità del presente Statuto, il relativo Regolamento applicativo e le deliberazioni adottate dagli organi statutari, concorrendo a elevare il prestigio della Federazione;
  - b) versare puntualmente la quota associativa, secondo l'importo annualmente stabilito;
  - c) svolgere la propria attività in favore della Federazione e del bene comune

### **Art. 13**

#### **Tutela degli iscritti**

1. La *Feder.A.M.I.* tutela la libertà dei singoli iscritti, i quali non possono organizzarsi in gruppi istituzionalizzati.
2. In occasione sia dei Congressi sia dei Consigli chiamati a deliberare fra un Congresso e l'altro, deve essere possibile far emergere e confrontare le tesi di politica sindacale; deve essere possibile la scelta organica dei dirigenti sindacali chiamati a interpretare democraticamente e responsabilmente la volontà della base; deve essere possibile la formazione e la libera articolazione del consenso e del dissenso alla base e al vertice.

### **Art. 14**

#### **Garanzia e propaganda**

1. A tutti gli iscritti è garantito, all'interno della Federazione, il diritto di parola, di critica e di propaganda.
2. Gli iscritti si impegnano a proporre le rivendicazioni e la linea operativa nei momenti e nelle sedi in cui si elaborano e si discutono i programmi della Federazione.
3. Qualora una proposta non venga accolta, gli iscritti hanno diritto a ulteriore propaganda in seno alla Federazione, ma devono astenersi da attività sindacali svolte fuori dalla Federazione stessa e da iniziative disgregatrici.
4. Le deliberazioni degli organi statutari sono impegnative per tutti gli iscritti. Una volta deliberate azioni sindacali di agitazione o di sciopero oppure altre iniziative, ogni iscritto dovrà astenersi da qualsiasi atto che indebolisca l'azione della Federazione o ne minacci l'unità organizzativa.

### **Art. 15**

#### **Codice Etico**

Il Consiglio Direttivo Nazionale può eventualmente emanare, con apposito regolamento, un Codice Etico della Federazione che è vincolante per tutti gli iscritti.

### **Art. 16**

#### **Disfunzioni o irregolarità**

1. In caso di disfunzioni dovute a inefficienza o a inefficacia dell'azione sindacale registrate in una Regione o in una Provincia, gli organi territoriali saranno affiancati nella gestione, e in caso di gravi irregolarità gli stessi possono essere dichiarati decaduti.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale disciplinerà i casi di irregolarità, coniugando rigore e diritti di difesa.

## **Art. 17**

### **Provvedimenti Disciplinari**

1. Gli iscritti che compiono infrazioni all'ordinamento statutario vengono rinviati, per iniziativa della Segretaria Nazionale, al giudizio dell'organo di Garanzia. Nelle more della decisione del suddetto organo, la Segretaria Nazionale può cautelativamente procedere alla sospensione per:

- a) indegnità morale;
- b) assunzione e divulgazione, all'esterno della Federazione, di comportamenti incompatibili con la linea politico sindacale adottata dagli organi competenti;
- c) inosservanza del presente Statuto.

2. Gli iscritti non in regola con il versamento della quota di adesione decadono automaticamente dalla Federazione, senza alcuna comunicazione scritta.

## **Art. 18**

### **Decadenza - Perdita della qualità di associato**

La qualifica di associato della Federazione *Feder.A.M.I.* si perde nei seguenti casi:

a) recesso, con revoca volontaria della delega: l'associato può recedere dalla Federazione in qualsiasi momento

b) esclusione ed espulsione: L'organo di garanzia dispone con provvedimento l'esclusione o l'espulsione dalla Federazione se vengono riscontrati atti, posti in essere dall'associato, in contrasto oppure in grave violazione del presente Statuto o a norma di legge, nonché per tutte quelle condotte che possono arrecare un grave pregiudizio di qualsiasi natura alla Federazione, nonché se si verificano condizioni di incompatibilità che impediscano la prosecuzione del rapporto associativo e, altresì, in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente in materia di associazionismo. Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato a definire altre ipotesi di espulsione/esclusione che nel presente statuto non siano state già previste e /o disciplinate.

## **Art. 19**

### **Quote associative e decadenza per morosità**

1. Entro il trenta del mese di novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo determina l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo, ove variate.

2. Il versamento della quota associativa, ove non trattenuta mensilmente, deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno cui la quota si riferisce.

3. Il mancato pagamento, entro tale ultimo termine, determina, in capo al singolo socio, la decadenza della qualità di associato.

4. I lavoratori precari e i lavoratori con contratto a termine non sono considerati morosi, nel periodo in cui non eseguono attività lavorativa.

5. Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dagli iscritti che siano in regola con il pagamento della quota annuale.

## **TITOLO II**

### **PATRIMONIO, STRUTTURA E FORMA ORGANIZZATIVA DEL SINDACATO**

#### **CAPO I**

#### **PATRIMONIO E PROVENTI**

##### **Art. 20**

##### **Patrimonio e proventi**

1. Il Patrimonio della Feder.A.M.I. è costituito da:

- ✓ i beni aziendali, provinciali, regionali, nazionali;
- ✓ i loghi delle associazioni sindacali aderenti alla Federazione;
- ✓ i beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà della Federazione;
- ✓ avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge;
- ✓ eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di soggetti privati o di Enti pubblici o privati;
- ✓ i proventi derivanti dall'organizzazione o dalle partecipazioni a manifestazioni;
- ✓ i contributi provenienti dalle sedi locali;
- ✓ i contributi che, secondo le necessità e in esito a particolari iniziative, si potranno richiedere ai soci nella loro qualità o a parte di essi, in qualità di quote associative straordinarie;
- ✓ i contributi di Enti privati o pubblici e di private cittadini;
- ✓ ogni altra entrata che concorra a incrementare il patrimonio sociale;
- ✓ ogni forma di pubblicità o finanziamento derivante dall'attività della Federazione (giornale, manifestazione, congressi, convegni, studi medici, ecc.).

2. La Feder.A.M.I. potrà creare, essere proprietaria e gestire giornali informativi, periodici, siti internet e quotidiani, settimanali, mensili di pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo e scientifico, compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative. Può inoltre gestire o co-gestire radio e/o TV e media locali, nazionali, internazionali e ogni altro organo di informazione e diffusione che si riterrà utile al conseguimento dei fini associativi.

3. La Feder.A.M.I. svolge la sua attività senza fini di lucro e provvede al conseguimento dei suoi scopi attraverso:

- ✓ il contributo associativo dei singoli iscritti;
- ✓ i contributi erogati a norma di legge da enti pubblici o da privati e con eventuali lasciti o donazioni.

##### **Art. 21**

## **Entrate**

1. Le entrate della Federazione sono costituite dalle quote dei contributi ordinari e dalle quote dei contributi straordinari versati degli iscritti e da qualsiasi altro provento che possa pervenire a qualunque titolo, purché non sia in contrasto con le vigenti norme di legge.

2. Tutte le entrate della Federazione dovranno pervenire, tramite la Sede Centrale, su un conto bancario appositamente istituito.

3. Costituiscono, inoltre, entrate della Federazione:

- a) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- b) proventi delle cessioni di beni e di servizi agli iscritti e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al finanziamento della Federazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- c) entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento;
- d) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Federazione e di promozione delle figure delle categorie rappresentate dagli iscritti;
- e) Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura,

4. Non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **ART. 22**

### **Bilancio e responsabilità amministrative**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 settembre di ogni anno la Segreteria Generale predispone e presenta al Consiglio generale il bilancio preventivo per l'anno successivo e il bilancio consuntivo dell'anno precedente, entrambi corredati dalla relazione del collegio dei sindaci. Le strutture regionali, gli Enti e società di emanazione FEDER.A.M.I. o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili in proprio di tutte le obbligazioni delle stesse, a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione, pertanto, di qualsiasi responsabilità a carico degli organi centrali della FEDER.A.M.I., né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo.

## **CAPO II**

### **GLI ORGANI**

#### **Art.23**

#### **Gli Organi Nazionali**

Gli organi della Feder.A.M.I., a livello nazionale, sono:

- a) Il Congresso Nazionale

- b) il Consiglio Nazionale
- c) la Segreteria Nazionale
- d) il Segretario Generale
- e) L'Organo di Controllo
- f) L'Organo di Garanzia
- g) i Responsabili Nazionali di Area
- h) le Commissioni Nazionali di settore e tematiche

#### **Art. 24**

##### **Cariche sociali ed elezioni interne**

1. La *Feder.A.M.I.* è fondata sul principio della più ampia democrazia interna.
2. Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto, quindi negli organi deliberanti, in quelli direttivi, in quelli esecutivi e in quelli di controllo, sono elettive
3. Le modalità di riunione degli organi collegiali, delle validità delle delibere degli organi collegiali e delle elezioni delle cariche sociali sono disciplinate dal Regolamento Nazionale attuativo del presente Statuto.

#### **Art. 25**

##### **Incompatibilità, non cumulabilità e decadenze delle cariche**

1. Le cariche sociali negli organi deliberanti, in quelli esecutivi e in quelli di controllo della *Feder.A.M.I.* durano fino alla celebrazione del successivo congresso e possono essere revocate da parte degli stessi organi che hanno proceduto alla loro elezione.
2. Le cariche di Segretario Generale, di Segretario Regionale e di componente della Segreteria Generale della Federazione sono incompatibili con:
  - a) il mandato di Governo, parlamentare o politico amministrativo;
  - b) l'appartenenza ad organi deliberanti di partito e/o con la responsabilità di uffici di partito.
3. Fanno eccezione gli incarichi esplicitamente autorizzati dal Consiglio nazionale in quanto ritenuti di prioritario interesse delle categorie e della Federazione.

#### **Art.26**

##### **Il Congresso Nazionale**

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante della *Feder.A.M.I.*, nonché l'ambito supremo di definizione della linea politica unitaria della Federazione e rappresenta per il tramite dei delegati la platea dei soci  
Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni sette anni su convocazione del Consiglio Generale.
2. La richiesta di convocazione straordinaria deve indicare gli argomenti che si propongono per la discussione.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e dovrà essere

diramata a cura del Consiglio Nazionale alle Segreterie Regionali e alle Segreterie Provinciali almeno, 30 giorni prima della data stabilita per il Congresso.

### **Art.27**

#### **La composizione del Congresso Nazionale**

1. Al Congresso Nazionale intervengono di diritto, con poteri deliberativi in rappresentanza degli iscritti, i delegati eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento congressuale approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
2. I componenti della Segreteria Generale partecipano di diritto al Congresso.
3. I componenti del Consiglio Nazionale e della Presidenza partecipano al Congresso con diritto di voto, nel caso in cui siano designati quali delegati eletti.
4. Le votazioni del Congresso hanno luogo sulla base del numero degli iscritti rappresentati da ciascun delegato
5. Il Congresso è valido quando sono rappresentati almeno il 50% più uno degli iscritti alla *Feder.A.M.I* e, in tal caso, decide a maggioranza dei voti rappresentati.

### **Art. 28**

#### **I compiti del Congresso Nazionale**

1. Il Congresso nazionale, come ambito supremo di definizione della linea politica unitaria e in coordinamento con le istanze dei settori, articolerà, di norma, i suoi lavori in sedute unitarie e in sedute distinte per settore.
2. Sarà compito del Congresso Nazionale plenario dei delegati:
  - esaminare e discutere la relazione del Segretario Generale, nonché sull'operato del sindacato e sulla situazione sindacale nel quadro sociale e politico;
  - stabilire l'indirizzo politico dell'attività sindacale della Federazione e le linee programmatiche;
  - deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dalla Segreteria Nazionale;
  - eleggere i componenti del Consiglio Nazionale
  - deliberare sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Nazionale,.
  - .-ratificare le eventuali modifiche statutarie già deliberate dal Consiglio Nazionale.
3. Il Congresso si pronuncia sull'attività passata e fissa le direttive generali dell'attività futura.
4. Le decisioni del Congresso sono impegnative e vincolanti per tutti gli iscritti.

5. Le sedute deliberanti del Congresso Nazionale sono valide in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti con diritto di voto. In seconda convocazione, indipendentemente dal numero dei presenti.

6. Quando il Congresso nazionale è chiamato a svolgere funzioni elettive o modifiche statutarie è necessario, ai fini della validità della delibera, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto.

7. Il Congresso Nazionale è convocato di norma almeno 60 giorni prima della scadenza.

## **Art. 29**

### **Il Consiglio Direttivo Nazionale**

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo di direzione politica, il massimo organo deliberante della *Feder.A.M.I.* tra un Congresso e l'altro.

2. E' composto da un massimo di 20 componenti e da un minimo di 10 eletti dal Congresso Nazionale, escluso il Segretario Generale e i componenti della Segreteria Generale, che ne fanno parte di diritto.

3. Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria subito dopo il Congresso Nazionale e almeno una volta ogni 12 mesi.

4. E' presieduto dal Segretario Nazionale o suo delegato.

5. In via straordinaria il Consiglio Nazionale viene convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità la Segreteria Generale.

6. Il Consiglio Nazionale:

- elege nel proprio seno la Segreteria Nazionale;
- elege nel proprio seno il Segretario Generale;
- fornisce direttive affinché siano attuate le deliberazioni del Congresso Nazionale;
- adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Nazionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione della categoria;
- individua le linee programmatiche annuali;
- ratifica le deliberazioni dei bilanci consuntivi redatti e approvati dalla Segreteria Generale e fissa le direttive di massima per l'utilizzazione delle risorse economiche in sede di elaborazione dei bilanci preventivi;
- adotta eventuali Regolamenti.

## **Art.30**

### **Le deliberazioni del Consiglio Nazionale**

1. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide se adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione e con la partecipazione di almeno un terzo dei componenti in seconda convocazione.



2. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Segretario Generale o da suo delegato.

### **Art.31**

#### **La Segreteria Nazionale**

1. La Segreteria Generale è presieduta dal Segretario Generale, che la convoca.

2. I compiti della Segreteria Nazionale sono:

- attuare le direttive emanate dal Consiglio Nazionale;
- deliberare su tutte le questioni organizzative;
- curare i collegamenti con le strutture territoriali della Federazione;
- predisporre eventuali Regolamenti;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- deliberare su tutte le questioni amministrative della Federazione;
- deliberare l'adesione o revoca a una Confederazione sindacale, purché autonoma, apartitica e democratica;
- nominare e revocare i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali è chiamata a designare i propri rappresentanti;
- assumere le iniziative per la promozione del tesseramento e della formazione sindacale;
- proporre seminari e convegni in linea con la politica sindacale indicata dal Consiglio Nazionale;
- promuovere e curare gli indirizzi sindacali, organizzativi e amministrativi.

### **Art. 32**

#### **Composizione della Segreteria Generale**

1. La Segreteria Generale è composta da un numero di componenti definito dal Consiglio Direttivo Nazionale.

2. La Segreteria Generale, su proposta del Segretario Nazionale, elegge nel proprio ambito:

- un Segretario Generale Vicario
- uno o più Vice-Segretari Generali
- un Segretario Amministrativo – Tesoriere

3. La Segreteria Generale può, altresì, conferire ai propri componenti incarichi e competenze per specifici settori ed attività.

4. In caso di assenze o di impedimento di natura temporanea del Segretario Generale, le relative funzioni sono esercitate dal Segretario Generale Vicario.

5. Il Segretario Generale Vicario, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, di natura permanente del Segretario Generale, ne assume la carica a tutti gli effetti, fino alla nomina del nuovo segretario da parte del Consiglio appositamente convocato

## **Art.33**

### **Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Nazionale della Feder.A.M.I. tra i suoi componenti.

2. Al Segretario Generale appartiene la rappresentanza legale della *Feder.A.M.I.* e rappresenta in giudizio la Federazione.

3. Al Segretario Generale spetta:

- la gestione unitaria della Federazione, nel rispetto dello Statuto e dei fondamentali principi di democrazia interna;

- promuovere e curare gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi e amministrativi della Federazione stessa ed assume i poteri decisionali consequenziali;

- la cura degli atti a rilevanza esterna che non siano di interesse specifico e di competenza delle singole Segreterie Regionali e Segreterie Provinciali.

- coordinare le attività della Segreteria Nazionale, nonché la convocazione della Segreteria Nazionale;

- la responsabilità delle diffusioni dei comunicati stampa;

- la cura dei rapporti col Governo, coi Ministeri ed Enti;

- la firma di accordi o negoziati;

- nominare i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali la Federazione è chiamata a designare i propri rappresentanti;

- curare i rapporti con le Banche, aprire un conto corrente bancario C\C e qualsiasi altra operazione, nell'interesse della Federazione;

- assumere le iniziative per la promozione del tesseramento, la formazione sindacale e la stampa federale;

4. Il Segretario Generale, nei casi di effettiva necessità allorché risulti lesa il buon nome e il prestigio della *Feder.A.M.I.* e risulti altresì un'azione in contrasto con i principi e le finalità statutarie e programmatiche della *Feder.A.M.I.* può nominare gestioni commissariali, da sottoporre alla ratifica della Segreteria Nazionale.

Il Segretario Generale adotta in via immediata le misure cautelari della sospensione della carica e/o dell'iscrizione al Sindacato.

5. Il Segretario Generale, in quanto legale rappresentante della Federazione, ha, al pari del Segretario Amministrativo Nazionale, potere di firma su conti e

libretti di risparmio e ha potere di delega nei confronti dei tesoriere regionali e provinciali ad agire sui rispettivi conti correnti.

#### **Art. 34**

#### **Il Segretario Amministrativo Nazionale**

1. Il Segretario Amministrativo Nazionale o Tesoriere cura la gestione sui conti correnti bancari, postali
2. Predisporre annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario della Feder.A.M.I. da presentare al Consiglio Nazionale.
3. Cura i rapporti con le tesorerie regionali affinché questi si svolgano secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionali.
4. Verifica annualmente la regolarità dei pagamenti delle quote associative e adotta i provvedimenti necessari al fine di sollecitarne la regolarizzazione. In caso di inadempienza informa, senza indugio, la Segreteria Generale.

#### **Art. 35**

#### **Le Commissioni Nazionali di Settore e le Commissioni Nazionali Tematiche**

1. Ciascun'Area Contrattuale, nonché la Federazione nel suo complesso si articola in Commissioni Nazionali di Settore, deliberate dalla Segreteria Nazionale.
2. La Segreteria Nazionale nomina, per ciascuna Commissione Nazionale di Settore, un Coordinatore che fa parte del Consiglio Nazionale.
3. Di ciascuna Commissione Nazionale di Settore fanno parte almeno un rappresentante per Regione, individuato dalla rispettiva Segreteria Regionale.
4. Ciascuna Commissione Nazionale di Settore può essere integrata da altri componenti, individuati dalla Segreteria Nazionale nell'ambito del settore di appartenenza.
5. Le Commissioni Nazionali Tematiche sono deliberate in Segreteria Nazionale.

#### **Art.36**

#### **I Responsabili Nazionali di Area**

1. Per ciascun'Area Contrattuale, la Segreteria Nazionale nomina un Responsabile Nazionale di Area.
2. I Responsabili di Area:
  - coordinano l'attività della rispettiva Area e delle Commissioni di Settore;
  - coadiuvano il Segretario Generale su sua richiesta negli incontri ufficiali per la salvaguardia dell'area rappresentata;
  - partecipano alle trattative contrattuali, relative a convenzioni o ad accordi anche intersindacali, che riguardino sia la propria area sia i settori in essa compresi.
3. I Responsabili di Area fanno parte del Consiglio Nazionale.

#### **Art. 37**

#### **Feder.AM.I. Giovani**

1. A livello aziendale, la *Feder.A.M.I.* è rappresentata da R.S.A. e da R.S.U. che possono essere chiamate a partecipare alle riunioni degli organi territoriali.
2. E' altresì istituito a livello nazionale, regionale, aziendale ed eventualmente a livello provinciale un'articolazione organizzativa di iscritti denominata Settore *Feder.AM.I. Giovani*, che comprende iscritti di età non superiore ai 40 (quaranta) anni in rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, convenzionati, rapporto di lavoro atipico, dottorandi, assegnisti, rapporto di formazione-lavoro, contrattisti, medici in formazione specialistica. Il limite di età potrà essere superato, nel limite di un solo mandato, qualora si ricoprano cariche nazionali, regionali e aziendali.
3. Il *Settore Feder.AM.I Giovani* è costituito all'interno della *Feder.AM.I* ed è caratterizzato da un livello di autonomia organizzativa.
4. Il Settore *Feder.AM.I Giovani* potrà beneficiare di specifici finanziamenti, per iniziative finalizzate ad attività sindacali e dopo approvazione della Segreteria Nazionale.
5. A ogni livello nazionale, regionale, aziendale ed eventualmente provinciale, il Settore *Feder.AM.I Giovani* ha sia proprie rappresentanze, proporzionali all'interno degli organi, sia propri Responsabili, designati dalla Segreteria Nazionale.
6. Il *Settore Feder.AM.I Giovani* si costituirà come articolazione periferica per aree geografiche, in coordinamenti regionali, aziendali ed eventualmente provinciale che rispondono al referente nazionale.

### **Art. 38**

#### **Organo di Controllo – (Collegio dei Sindaci o Revisore)**

Per l'espletamento delle funzioni di controllo amministrativo-contabile il Consiglio nazionale elegge un Collegio dei Sindaci oppure designa un Revisore contabile.

L'Organo di Controllo controlla l'andamento amministrativo della FEDER.A.M.I. a livello nazionale e la regolarità delle spese, segnalando eventuali deficienze al Consiglio Nazionale.

L'Organo di Controllo ha il compito di:

- a) redigere la relazione dei bilanci consuntivi ed illustrarla al Consiglio Nazionale.
- b) controllare l'andamento amministrativo e contabile della FEDER.AM.I.

L'Organo di Controllo si riunisce almeno una volta l'anno.

### **Art. 39**

#### **Organo di garanzia (Collegio dei Probiviri o Garante)**

Per le funzioni di Organo di garanzia il Consiglio generale può eleggere un Collegio dei Probiviri ovvero può designare un Garante.

L'Organo di Garanzia è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna della FEDER.A.M.I..

L'Organo di Garanzia è competente ad irrorare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci che vengono sottoposti al suo giudizio dalla Segreteria Nazionale

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione delle eventuali cariche;
- la sospensione da tre a dodici mesi con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.

Gli iscritti che compiono infrazioni all'ordinamento statutario vengono rinviati per iniziativa della Segreteria Nazionale al giudizio dell'Organo di Garanzia. Nelle more della decisione del suddetto organo, la Segreteria Nazionale della FEDER.A.M.I. può cautelativamente procedere alla sospensione.

#### **Art. 40**

##### **Articolazione territoriale**

La *Feder.A.M.I.*, allo scopo di garantire una vita sindacale sempre più aderente alla realtà e ai problemi della sanità e della società e insieme la partecipazione diretta nelle scelte programmatiche e nella gestione delle lotte e delle conquiste, si articola in strutture regionali, in strutture aziendali ed eventualmente in strutture provinciali.

#### **Art.41**

##### **Organizzazione regionale**

1. Gli organi della *Feder.A.M.I.*, a livello regionale, sono:

- a) il Congresso Regionale
- b) il Segretario Regionale
- c) la Segreteria Regionale
- d) il Consiglio Regionale
- e) L'Organo di Controllo

2. Le Segreterie Regionali gestiscono autonomamente le risorse economiche ad esse assegnate.

3. A ciascun livello la *Feder.A.M.I.* è rappresentata dal Segretario territorialmente competente.

4. Ciascuna Segreteria può conferire ai propri componenti incarichi e competenze per specifici settori e attività.

5. Agli organismi regionali si applicano le norme di funzionamento degli organismi nazionali in quanto compatibili e, in mancanza, dalle norme del codice civile.

6. Per tutto ciò che non è previsto espressamente in questa parte dello Statuto,

provvede il Consiglio Nazionale con appositi Regolamenti.

#### **Art.42**

##### **Il Congresso Regionale**

1. Il Congresso Regionale è, di norma, convocato in concomitanza del Congresso Nazionale
2. Il Congresso Regionale elegge i delegati regionali al Congresso Nazionale.
3. Il Congresso Regionale è formato dai delegati eletti dagli iscritti alla Feder.A.M.I. di quella Regione.

#### **Art. 43**

##### **Il Consiglio Regionale**

a.i.1. Il Consiglio Regionale:

- elegge il Segretario Regionale e la Segreteria Regionale;
  - discute e delibera la linea politica locale della Federazione nell'ambito delle linee deliberate dal Congresso Nazionale;
  - si pronuncia su tutti i problemi inerenti all'attività sindacale.
2. Il Consiglio regionale definisce gli ambiti territoriali in cui si articolano le realtà locali, aziendali o provinciali.
  3. Il Consiglio Regionale ratifica le deliberazioni dei bilanci consuntivi redatti ed approvati dalla Segreteria Regionale.

#### **Art.44**

##### **Il Segretario Regionale**

1. Il Segretario Regionale è eletto dal Consiglio Regionale
2. 1. Il Segretario Regionale ha la rappresentanza legale e la responsabilità politica del sindacato a livello regionale, lo rappresenta in ogni istanza.
3. Rappresenta il sindacato regionale in giudizio in proprio e per delega.
4. Coordina, convoca e presiede la Segreteria Regionale.
5. Per tematiche che esulano dall'ordinario confronto sindacale, procede di concerto con la Segreteria Nazionale e organizza e favorisce l'attività sindacale, promuovendo e partecipando a incontri e ad assemblee negli ambiti provinciali del territorio regionale di competenza.

#### **Art.45**

##### **La Segreteria Regionale**

1. La Segreteria Regionale è eletta dal Consiglio Regionale, che ne definisce la composizione numerica.

2. La Segreteria Regionale elegge, su proposta del Segretario Regionale:

- uno o più vicesegretari, fra cui il Segretario Regionale Vicario;
- un Segretario Amministrativo – Tesoriere.

3. La Segreteria Regionale, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Regionale, coordina l'attività sindacale nell'ambito della Regione.

4. La Segreteria Regionale tratta con l'Ente Regione e con gli altri Organismi a livello regionale.

5. La Segreteria Regionale redige e approva annualmente un rendiconto economico e finanziario, che viene ratificato dall'organo di riferimento.

#### **Art. 46**

##### **Organo di Controllo – (Collegio dei Sindaci o Revisore)**

1. Per l'espletamento delle funzioni di controllo amministrativo-contabile il Consiglio Regionale elegge un Collegio dei Sindaci oppure designa un Revisore contabile.

2. L'Organo di Controllo controlla l'andamento amministrativo della FEDER.A.M.I. a livello regionale e la regolarità delle spese, segnalando eventuali deficienze al Consiglio Nazionale.

3. L'Organo di Controllo ha il compito di:

- a) redigere la relazione dei bilanci consuntivi ed illustrarla al Consiglio Regionale
- b) controllare l'andamento amministrativo e contabile della Feder.A.M.I.

4. L'Organo di Controllo si riunisce almeno una volta l'anno.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 47**

##### **Modifiche statutarie**

1. Il Congresso nazionale è deputato alle modifiche statutarie.

2. Il Direttivo Nazionale può procedere a modifiche statutarie, con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

3. Le delibere con le quali il Direttivo Nazionale procede ai sensi del comma precedente a modifiche statutarie hanno immediata applicazione e devono essere ratificate nel Congresso immediatamente successivo.

##### **Art. 48**

##### **Regolamenti interni**

Il Consiglio Direttivo Nazionale - al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi e delle cariche sociali e di perseguire la realizzazione degli scopi statuari - ha la facoltà di approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti i soci.

## **Art. 49**

### **Tutela dei dati personali**

Feder.A.M.I. garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali in possesso avendo cura di servirsene nel rispetto della normativa vigente e sempre per le finalità previste nel presente Statuto.

Con la richiesta di iscrizione, tutti gli iscritti autorizzano Feder.A.M.I. alla raccolta, gestione, trasmissione e trattamento dei propri dati personali.

## **Art. 50**

### **Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dal regolamento attuativo e dalle deliberazioni espresse dagli organi associativi, valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.

Letto,            confermato            e            sottoscritto            in            Roma            il

\_\_\_\_\_  
I soci fondatori:

*Michele De Nuntiis*

\_\_\_\_\_  
*Raffaele Murace*

\_\_\_\_\_  
*Paolo Vittorini*